


**Accademia di
Formazione
Teatrale
Mario Brusa**

**STATUTO
SOCIALE**

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized 'll', 'B', 'ms', 'ac', a circular stamp with the number '1', '80', 'F/M', 'AL', and 'AL'.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA DI FORMAZIONE TEATRALE MARIO BRUSA"

Art.1)


Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 Cost., dagli artt. 36, 37 e 38 c.c., è costituita una associazione denominata **ACCADEMIA di FORMAZIONE TEATRALE MARIO BRUSA** con sede in Torino (TO), via Vandalino n. 49 – CAP 10142.

Art.2)

L'Associazione ha come scopo di promuovere percorsi di formazione teatrale e attività simili di ogni tipo e, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, diffondere, organizzare, rappresentare, ideare e gestire iniziative nell'ambito teatrale e culturale, cinematografico e della comunicazione, manifestazioni artistiche in genere, nonché promuovere e partecipare a iniziative di studio e di ricerca quali convegni, *stages*, seminari, ecc.; di promuovere politiche ed iniziative culturali; di pubblicare testi, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'Associazione. L'Associazione potrà inoltre assumere incarichi da Enti pubblici e privati e da associazioni, per qualsiasi tipo di manifestazioni artistiche, culturali ed educative, come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, spettacoli, festival, rassegne, e attività didattiche, formative e di consulenza.

Art.3)

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati. In caso di scioglimento

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. In the center, there is a circular stamp containing the number '2'. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or cursive.

dell'Associazione, sarà nominato un professionista liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art.4)

Gli associati si dividono in:

SOCI FONDATORI: sono gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; identificati con la sottoscrizione del relativo atto costitutivo.

ASSOCIATI EFFETTIVI: sono gli associati fondatori e tutti quelli che, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno, verranno ammessi secondo le modalità stabilite dal suddetto regolamento.


I nuovi associati devono essere approvati dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Art.5)

Ogni associato si impegna a partecipare personalmente, nei limiti delle proprie possibilità, a tutte le manifestazioni dell'associazione, portando la propria fattiva collaborazione anche all'organizzazione delle stesse.

Art.6)

L'Assemblea degli associati determina ogni anno l'ammontare della quota d'iscrizione nonché il termine e le modalità dei versamenti delle quote da parte degli associati.

RB
RO MB EL ac  *MR* *AL* *AL* *ETH* *AL*

Durante l'esercizio, il Consiglio direttivo può richiedere il versamento di contributi speciali sempre in relazione ad iniziative per le quali è previsto un supplemento di spesa. Tali iniziative e i relativi versamenti, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art.7)

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Art.8)

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali di iscrizione, da ogni altra contribuzione deliberata dall'assemblea degli associati nonché dal fatturato annuo, da donazioni, elargizioni e contributi di terzi, compresi gli enti pubblici e privati e da introiti e compensi derivanti da manifestazioni in genere e altre iniziative inerenti agli scopi dell'Associazione, ivi comprese attività di *crowdfunding* e *foundraising*, anche mediante canali telematici e gestiti da terzi.

Detto fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, in quanto la natura giuridica dell'associazione non consente il riparto di dividendi. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste, piuttosto che per elargire contributi o rimborsi spese a beneficio di coloro che prestano gratuitamente la propria attività per l'Associazione.

FB
AO MB EL ac
4
Q EFM Joly Al

Art. 9) Gli organi.

Sono organi dell'associazione:

- **L'Assemblea**
- **Il Consiglio direttivo**
- **Il Presidente**

Art. 10) L'Assemblea.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.


Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, all'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Nelle riunioni assembleari è ammessa la rappresentanza degli associati, tramite delega, nella misura massima di due deleghe per ciascun associato presente.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, in seduta ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso telefonico o tramite posta elettronica ordinaria agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età dell'Assemblea.

AB BB MB El ae  AL R EFM T Buz AL

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina tutti gli indirizzi generali programmatici dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione;
- predetermina, prima della loro nomina, il numero dei componenti del Consiglio direttivo da eleggere;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- delibera su, proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associati dopo averne sentite le ragioni;
- approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- fissa l'entità delle quote associative;

RB

RB

MB

ac

ac

6

ac

ac

- definisce i parametri per il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti devoluti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo a mente dell'art. 3.

Art. 11) Il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione relativa a *gravi motivi*, in qualsiasi momento.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un esercizio e sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere, vengono assegnate dall'Assemblea dei soci, nell'ambito dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su Convocazione del Presidente o tutte le volte ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o da almeno tre membri dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. In assenza del Segretario, i suoi compiti verranno espletati dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni di Consiglio verrà redatto verbale da trascrivere, anche a mezzo informatico, e sottoscritto in originale dal Presidente e dal Segretario.

Compiti del Consiglio direttivo sono quelli di operare secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea e cioè:

- gestire l'esercizio ordinario e straordinario dell'Associazione, secondo le direttive dettate dall'Assemblea;
- organizzare e amministrare le attività dell'Associazione su indicazioni dell'Assemblea;
- intraprendere tutti quegli atti necessari al raggiungimento dello scopo sociale secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- osservare e applicare il regolamento interno dell'Associazione.

Art. 12) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per *gravi motivi*, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

BB
BB
m3 el ac
AC
AL

8

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Art. 13) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere rimborsate, secondo i parametri definiti dall'Assemblea, soltanto le spese sostenute per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

Art. 14)

L'Assemblea degli associati può emanare regolamenti per disciplinare l'organizzazione dell'attività dell'associazione.

Art. 15)



La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o comportamenti incompatibili con l'Associazione. La perdita della qualità di associato deve essere dichiarata con deliberazione motivata.

Art. 16)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti.

Art. 17)

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione in ordine all'interpretazione e applicazione del presente Statuto, saranno devolute alla competenza di tre *probiviri* nominati dall'Assemblea stessa i quali giudicheranno "ex bono et aequo"

RB BB MB elae  dc Q #F/A  AL

senza formalità di procedura, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato. Il *Collegio dei probiviri* può esprimere parere sui casi dubbi a richiesta del Consiglio direttivo.

Art. 18)

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni *non riconosciute*.




In caso di controversie fra soci e relativamente all'interpretazione ed attuazione del presente Statuto, la competenza dovrà essere indirizzata anzitutto al *Collegio dei probiviri* a mente del precedente art. 17, ed in difetto di soluzione (o qualora il Collegio declini la propria competenza a giudicare) si devolgerà ad un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., da configurarsi quale *mediazione volontaria*.

Art. 19)

Le attività dell'Associazione, se ritenuto opportuno – potranno essere divulgate anche attraverso piattaforme *web*, *social networks*, *media* e siti internet, nel rispetto della normativa italiana ed Europea sulla protezione dei dati personali, come disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR).

Art. 20)

In caso di versioni del presente Statuto sociale che vengano redatte e tradotte in più lingue, la versione ufficiale atta a far fede sarà il testo in italiano, depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

BB
BB MB El ac  de Q  

In ogni caso, qualora si renda necessario instaurare una controversia giudiziaria non rientrante nell'ambito di applicazione dei precedenti articoli 17 e 18 del presente Statuto, la legge applicabile sarà quella dello Stato Italiano e Foro esclusivamente competente sarà individuato nel Tribunale di Torino (TO).

Torino, lì 10 maggio 2021

Letto, approvato, sottoscritto

(Firma)

Rosa Alba Bongiovanni

Rosa Alba Bongiovanni

Pasquale Buonarota

Pasquale Buonarota

Mario Brusa

Mario Brusa

Elena Canone

Elena Canone

Alfonso Cipolla

Alfonso Cipolla

Anita Cedroni

Anita Cedroni

Oliviero Corbetta

Oliviero Corbetta

Eleonora Frida Mino

Eleonora Frida Mino

Andrea Lesmo

Andrea Lesmo

Mauro Piombo

Mauro Piombo

Marco Raiteri

Marco Raiteri

